



01802/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

PM

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Rel. Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

RESPONSABILITA'  
CIVILE CUSTODIA

Ud. 07/03/2018 - CC

R.G.N. 7892/2017

Ca. n. 802  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 7892-2017 proposto da:

I  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALSESIA n.40, presso lo studio dell'avvocato ANIELLO MARIA D'AMBROSIO, rappresentati e difesi dall'avvocato GENNARO ESPOSITO;

- *ricorrenti* -


*contro*

COMUNE DI TERZIGNO C.F.84003450636, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO n.1, presso lo studio dell'avvocato CARMINE GIORDANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PALAZZI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3382/2016 della CORTE D'APPELLO di  
NAPOLI, depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO  
SCODITTI.



G

**Rilevato che:**

La \_\_\_\_\_ in proprio convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nola il Comune di Terzigno chiedendo il risarcimento del danno subito dall'azienda e dall'immobile di proprietà di parte attrice in corrispondenza delle precipitazioni piovose del 15 settembre 2001 a causa dell'inadeguatezza ed insufficienza della rete fognaria comunale. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 22 settembre 2016 la Corte d'appello di Napoli rigettò l'appello.

Osservò la corte territoriale che il testo del D.P.C.M. del 21 settembre 2001 aveva considerato che, sebbene il Comune di Terzigno non rientrasse espressamente nei comuni elencati ai fini della dichiarazione dello stato di calamità naturale, anche il suo territorio era stato interessato dalle copiose precipitazioni del 15 settembre 2001 e che l'esito della procedura amministrativa, diretta all'applicazione delle previdenze del fondo di solidarietà nazionale, non implicava che nel Comune escluso dall'elenco non si fosse verificato un fenomeno naturale del tutto straordinario (come evidenziato nell'interrogazione parlamentare avente ad oggetto la detta esclusione e come accertato dal CTU; era peraltro mera affermazione dell'appellante che gli esperti della Protezione civile avessero espresso parere negativo). Aggiunse che si era verificato il caso fortuito integrante l'interruzione del nesso di causalità fra la *res* in custodia e l'evento e che anche a voler ritenere che il Comune non avesse provveduto alla manutenzione ed alla pulizia delle griglie (pur non potendosi escludere che la violenza del temporale avesse determinato il trascinamento di materiale tale da occludere le grate) neppure un sistema perfettamente efficiente avrebbe potuto far fronte all'impeto dell'inondazione, in considerazione anche della particolare conformazione dei luoghi.

Hanno proposto ricorso per cassazione  
in proprio sulla base di un motivo e resiste con  
controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi  
d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della  
Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

**Considerato che:**

con il motivo di ricorso si denuncia falsa applicazione dell'art.  
2051 cod. civ. ed omesso esame di punto decisivo e motivazione  
mancante, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc.  
civ.. Osservano i ricorrenti che gli esperti della Protezione civile non  
avevano considerato l'evento pluviale come evento eccezionale e che  
il decreto governativo rappresentava l'esito finale di un complesso  
iter procedimentale. Aggiungono che la mancata attivazione degli  
strumenti di tutela rappresentati dalle provvidenze governative  
determinerebbe in assenza di qualsivoglia responsabilità del Comune,  
in presenza peraltro di comprovata inadeguatezza del sistema  
fognario, l'assurda conseguenza di non poter ottenere il ristoro dei  
danni e che l'evento pluviale non avesse caratteristiche di  
interruzione del nesso di causalità fra la cosa e l'evento lesivo era  
dimostrato da altre sentenze del Tribunale di Nola che avevano  
riconosciuto che l'allagamento si sarebbe potuto verificare anche in  
presenza di pioggia ordinaria.

Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie della denuncia di  
violazione di legge (e di motivazione mancante, ma solo in rubrica,  
non tornando nell'articolazione del motivo una denuncia chiara di  
motivazione inesistente) parte ricorrente mira in realtà ad un riesame  
del giudizio di fatto, che è profilo non sindacabile nella presente sede  
di legittimità, se non nei limiti della denuncia di vizio motivazionale  
nella specie non proposto. Il cuore della censura è la valutazione del  
fenomeno piovoso in questione. Alla valutazione del giudice di appello  
nel senso della presenza dei caratteri della straordinarietà tale da

interrompere il nesso di causalità fra la cosa custodita e l'evento dannoso, la parte ricorrente oppone una valutazione di merito di segno diverso. In tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se privo di vizio motivazionale (Cass. 20 aprile 2017, n. 10014; 6 aprile 2004, n. 6753).

Circa poi la dedotta inadeguatezza del sistema fognario resta l'accertamento del giudice di merito secondo cui anche a voler ritenere che il Comune non avesse provveduto alla manutenzione ed alla pulizia delle griglie neppure un sistema perfettamente efficiente avrebbe potuto far fronte all'impeto dell'inondazione, in considerazione anche della particolare conformazione dei luoghi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

#### **P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2018

Il Presidente

Dott.ssa Adelaide Amendola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 15 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario

Ginzo LIPRINI

